

### COMUNE DI CALDERARA DI RENO Provincia di Bologna

# REGOLAMENTO SULLE FORME DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 97 del 26 novembre 2009 Entrato in vigore il 12 dicembre 2009

#### Titolo I – Principi e disposizioni generali di riferimento

#### Capo I - Principi

## Art.1 (Definizioni)

- 1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a. Per "Amministrazione", il Comune di Calderara di Reno;
  - b. Per "Impianto sportivo", il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive di proprietà comunale ancorché destinate alle istituzioni scolastiche;
  - c. Per "attività sportiva", la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
  - d. Per "gestione dell'impianto sportivo", l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto sportivo di funzionare ed erogare servizi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva;
  - e. Per "affidamento in gestione", il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente e sul soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
  - f. Per "concessione in uso" il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
  - g. Per "tariffe", le somme approvate dall'Amministrazione che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al gestore dell'impianto.

#### Art. 2 (Oggetto e finalità)

- 1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale in attuazione della Legge Regionale Emilia Romagna n.11 del 6 luglio 2007.
- 2. Sono esclusi dal presente regolamento gli impianti sportivi, qualora esistenti, di rilevanza economica, per i quali l'affidamento della gestione è regolato dall'art. 113 del Decreto Legislativo n.267/2000
- 3. Per rilevanza economica degli impianti sportivi si intende la "capacità di remunerare il capitale investito e produrre reddito agendo in normali condizioni di mercato e in assenza di sostegno economico dell'ente pubblico proprietario".
- 4. La gestione degli impianti sportivi comunali è improntata a criteri di efficienza ed economicità e tesa alla realizzazione delle finalità istituzionali di promozione e sviluppo della pratica sportiva.
- 5. Con il presente regolamento, l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:
  - a. Concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative;
  - b. Dare piena attuazione alla L.R. 11/2007 "Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà comunale";
  - c. Valorizzare l'associazionismo sportivo espressione del territorio che da anni opera nel settore sportivo senza finalità di lucro;
  - d. Ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione e dei fruitori degli impianti;

e. Salvaguardare il patrimonio degli impianti sportivi

## Art.3 (Classificazione degli impianti sportivi comunali)

- 1. Alla data di adozione del presente regolamento, gli impianti sportivi comunali oggetto del presente regolamento presenti sul territorio, nel rispetto delle specifiche caratteristiche,sono classificati in :
  - a. Impianti sportivi con rilevanza d'uso pubblico sociale riferibili al territorio comunale, dotati di complessità strutturale e gestionale, anche in relazione alle diversificate attività sportive che vi si possono praticare destinati ad accogliere manifestazioni ed attività sportiva agonistica e non agonistica
  - b. Impianti di base di scarsa complessità strutturale e gestionale, con rilevanza d'uso pubblico sociale correlata principalmente alla libera fruizione nel contesto territoriale in cui sono collocati;
  - c. Palestre e impianti sportivi scolastici, soggetti a particolari modalità di utilizzo.
- 2. L' individuazione degli impianti secondo la classificazione di cui al precedente comma 1 è stabilita dell'allegato A al presente regolamento e può esser rivista periodicamente con provvedimento dell'Amministrazione.
- 3. Gli impianti di interesse comunale di cui alla lettera a) sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze di promozione della pratica sportiva agonistica e non agonistica, organizzata e non, e all'ospitalità di manifestazioni sociali, ricreative e culturali di interesse locale:
- 4. Gli impianti di base di cui alla lettera b) sono principalmente a servizio della libera fruizione da parte della collettività per rispondere alle spontanee necessità di pratica sportiva, formazione fisica, attività sociali e ludico-ricreative principalmente connesse alla loro collocazione territoriale.
- 5. Le palestre e gli impianti sportivi scolastici di cui alla lettera c) sono destinati in via prioritaria all'attività curriculare della scuola di appartenenza. Nelle fasce orarie libere possono essere concesse in uso per la pratica sportiva della collettività, previo accordo con le istituzioni scolastiche.
- 6. L'utilizzo occasionale degli impianti per attività o per eventi particolari differenti da quelli normalmente svolti in essi non comporta modifica della classificazione generale.

## Art. 4 (Forme di gestione degli impianti sportivi)

- 1. Gli impianti sportivi del Comune di Calderara di Reno possono essere gestiti nelle seguenti forme:
  - a. dall'Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;
  - b. Mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare; individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione o direttamente, qualora ne ricorrano i presupposti, secondo quanto stabilito dal presente regolamento e dalla normativa applicabile;
  - c. dall'Amministrazione mediante convenzioni fra enti locali, società a capitale interamente pubblico o aziende speciali, anche consortili da loro costituite o da

- associazioni, fondazioni e istituzioni da loro costituite e partecipate, tra gli altri, dai soggetti di cui alla precedente lettera b);
- d. Mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime;
- 2. L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato quale gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe per l'uso degli impianti, preventivamente approvate dall'Amministrazione, ed eventualmente un contributo dell'Amministrazione a sostegno della gestione.

#### Art 5

#### (Attività di gestione degli impianti e concessione in uso di spazi nell'ambito degli stessi)

- 1. Al soggetto gestore spettano le attività relative alla programmazione complessiva dell' utilizzo di ogni impianto sportivo, comprese la definizione e l' assegnazione degli spazi in uso ai soggetti fruitori , comunque nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla convenzione per l' affidamento della gestione degli impianti sportivi.
- 2. L'utilizzo degli impianti sportivi da parte di cittadini singoli o aggregati, di associazioni e di società sportive, nonché di associazioni con altra finalizzazione sociale compatibile con le caratteristiche d'uso degli impianti è consentito dal gestore mediante concessioni in uso sulla base di una programmazione complessiva di ogni struttura.

## Art. 6 (Soggetti potenziali affidatari della gestione degli impianti sportivi)

- 1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali, fatte salve le altre modalità indicate nell' art. 4 del presente regolamento, è riservato in via preferenziale alle società sportive ed alle associazioni sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate ed alle federazioni sportive nazionali in base a quanto previsto dall' art. 2, comma 3 della Legge Regionale 6 luglio 2007, n. 11 in possesso dei requisiti indicati dal successivo art. 10.
- 2. Nell' ambito delle procedure di selezione finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi in forma associata.

#### Art. 7

#### (Attività sportive realizzate negli impianti ed uso pubblico sociale degli stessi)

- 1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
- 2. L'Amministrazione persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi anche associativi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse, in base al principio del pluralismo
- 3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
  - a) quali attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l' attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l' attività formativa per preadolescenti e adolescenti, lo sport di base, l' attività sportiva per le Scuole, l' attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;

- b) quali attività sportive di interesse pubblico: le attività agonistiche riferite ai campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I. o da Enti di promozione sportiva.
- 4. Le attività di cui al precedente comma 3, lett a) rendono effettivo l'uso pubblico sociale degli impianti sportivi.
- 5. Le attività di cui al precedente comma 3, lett b) consentono l'uso pubblico sociale degli impianti sportivi in quanto forme di promozione dello sport.

#### Titolo II – Disposizioni per la disciplina della gestione degli impianti sportivi comunali

## Capo I – Disposizioni per la disciplina delle procedure di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali

## Art. 8 (Affidamento in gestione di impianti )

- 1. L'individuazione dei soggetti affidatari della gestione degli impianti sportivi avviene con procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
- 2. La gestione può essere affidata in via diretta nei seguenti casi:
  - a) quando sul territorio è presente un solo soggetto che promuova la disciplina praticabile presso l'impianto nel rispetto dei requisiti e dei criteri di affidamento previsti dal presente regolamento;
  - b) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo;
  - c) quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati;
  - I soggetti di cui ai punti precedenti devono essere iscritti all'Albo Comunale delle forme associative e del volontariato.
- 3. L'affidamento della gestione in via diretta di cui al precedente comma 2 avviene previa presentazione e valutazione di un "progetto di gestione degli impianti sportivi" nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 6, 7, 9, 10 e 11 del presente regolamento.
- 4. Nei casi non ricompresi nel precedente comma 2, l'affidamento della gestione avviene attraverso una procedura di selezione tramite apposito bando nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 6,7,9 10 e 11 del presente regolamento.

## Art. 9 (Procedure di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali a soggetti terzi)

1. Il Responsabile del Settore competente provvede all'approvazione di un apposito bando di selezione da rendere noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Amministrazione;

- 2. Nel bando di selezione sono specificati modalità e termini entro i quali società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali interessate devono presentare le proposte di gestione nonché i criteri di valutazione adottati ed il punteggio massimo attribuito per ciascuno di essi;
- 3. Nel bando di selezione sono indicati altresì: la durata dell'affidamento in gestione, che non può superare il limite massimo di quattro anni, l'eventuale contributo economico concedibile a sostegno della gestione, nonché i reciproci diritti ed obblighi delle parti;
- 4. L'Amministrazione valuta le proposte dei partecipanti alla procedura di affidamento chiedendo la presentazione di offerte che esplicitino:
  - a) un "Piano gestionale di utilizzo dell'impianto" che stabilisce: attività sportive, tipologie di utenza, orari d'uso degli impianti e un "Piano di conduzione tecnica" che contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e guardiania, le attività concernenti il funzionamento tecnologico degli impianti (quadro organizzativo-e gestionale);
  - b) un piano economico, comprensivo delle entrate e delle uscite preventivabili (quadro di budget);
  - c) una proposta di tariffe per l'utilizzo delle strutture e l'eventuale ammontare del contributo richiesto all'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 3.
- 5. La valutazione dei progetti è effettuata da apposita commissione nominata dal Responsabile di Settore competente.

#### Art. 10

## (Requisiti per la partecipazione alle procedure per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali)

- 1. Ai sensi della Legge Regionale n.11/2007, i soggetti che intendono partecipare alle procedure per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, previste dagli artt. 8 e 9 devono possedere i seguenti requisiti:
- a) indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica;
- b) possono assumere le forme di cui all'art. 90, comma 17 Legge 289 del 2002:
- associazione sportiva priva di personalità giuridica di disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 10 febbraio 200 n. 361;
- società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
- c) aver ottenuto il riconoscimento del CONI ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 28 maggio 2004 n. 136 o essere iscritte nei Registri delle associazioni di cui all'art. 4 Legge regionale 9 dicembre 2002 n. 34;
- 2. avere un significativo radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo locale, valutabile in base a più elementi dimostrativi della capacità di coinvolgere cittadini e strutture sportive del Comune di Calderara di Reno nelle proprie attività;
- 3. Il Responsabile del Settore competente o il bando può individuare ulteriori requisiti finalizzati ad accertare la capacità a contrarre con l'Amministrazione, la solidità della situazione economica, la capacità tecnica e l'affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di affidamento. L'accertamento del possesso dei requisiti deve essere realizzato dall'Amministrazione tenendo conto:

- a. per la capacità a contrarre: del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche;
- b. per la solidità della situazione economica: di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;
- c. per la capacità tecnica: delle esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in gestione;
- d. per l'affidabilità organizzativa: dell'assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare, rilevabile anche mediante comparazione con la struttura operativa stabile del soggetto.

#### Art 11.

#### (Criteri generali per l'affidamento in gestione a soggetti terzi)

- 1. L'Amministrazione affida la gestione gli impianti sportivi comunali, ai soggetti di cui all'art. 6 tenendo conto dei seguenti criteri generali:
  - a. ottimizzazione della gestione degli impianti sportivi, anche in chiave di miglioramento del rapporto tra funzione tipica ed uso pubblico sociale con particolare attenzione per:
    - i. il contemperamento delle esigenze dei vari soggetti fruitori;
    - ii. la compatibilità, numero e tipologia delle attività sportive praticabili nell'impianto da affidare in gestione;
    - iii. l'organizzazione di attività a favore dei ragazzi e dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
  - b. qualificazione professionale degli operatori sportivi;
  - c. miglioramento funzionale degli impianti anche mediante investimenti specifici ed ottimizzazione delle attività manutentive;
  - d. potenzialità e compatibilità con le attività tipiche (sportive e complementari) delle attività ulteriori, anche ricreative e sociali, realizzabili dall'affidatario presso l'impianto;
  - e. razionalizzazione del budget funzionale alla gestione dell'impianto, con attenzione per le capacità di riduzione dei costi fissi e delle quote partecipative, anche in funzione della stabilizzazione delle tariffe;
- 2. Ulteriori criteri, integrativi e specificativi di quelli definiti nel precedente comma possono essere definiti in relazione a particolari caratteristiche tecniche degli impianti o delle attività sportive da praticarvisi.
- 3. Il soggetto affidatario è tenuto a rendicontare annualmente all'Amministrazione l'attività gestionale svolta secondo quanto stabilito dal successivo articolo 13.

#### Art.12

#### (Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi)

- 1. L'Amministrazione può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentono il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali:
  - a. Procedure di finanza di progetto (project financing);
  - b. Procedure di concessione di costruzione e gestione;

- c. Altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico-privato.
- 2. In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione può definire elementi regolativi che consentono ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.

## Art.13 (Rendicontazione dell'attività di gestione all'Amministrazione)

- 1. Il soggetto gestore fornisce annualmente all'Amministrazione apposita relazione di rendiconto dell'attività svolta dalla quale risultino almeno i seguenti elementi:
- a) con riferimento allo svolgimento delle attività negli impianti:
- numero e tipologia delle attività svolte (sportive, complementari, sociali e culturali);
- numero e tipologia degli accessi/utilizzatori degli impianti;
- b) con riferimento al conduzione tecnica e gestionale:
- orari e periodi d'utilizzo degli impianti;
- attività di manutenzione, custodia e guardiania degli impianti sportivi;
- approvvigionamento di beni, servizi e attrezzature;
- c) con riferimento alla gestione economica:
- risultato della gestione, andamento e tipologia dei costi, andamento e tipologia dei ricavi.
- 2. Il soggetto gestore deve fornire ogni altra informazione e/o documentazione eventualmente richiesta dall'Amministrazione ai fini della rendicontazione delle attività.

#### Capo II - Disciplina dei rapporti tra Amministrazione e soggetto gestore

#### Art. 14 ( Convenzione tra Amministrazione e soggetto gestore)

- 1. Il rapporto tra l'Amministrazione e il soggetto individuato come affidatario in base alle procedure di cui all'art. 8 e all'art. 9 è regolato da apposita convenzione.
- 2. La convenzione, oltre a prevedere tutti gli elementi normalmente previsti dai contratti, individua le obbligazioni a carico del soggetto affidatario che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi e stabilisce le condizioni giuridiche ed economiche della gestione, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e con particolare riferimento a:
  - a. La garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, singoli o aggregati;
  - b. Le modalità di assicurazione dell'uso pubblico sociale e di promozione sportiva;
  - c. La funzionalità, la salvaguardia e l'ottimizzazione dell'uso degli impianti;
  - d. Il contenimento e la differenziazione tariffaria:
  - e. Le modalità di regolazione dei rapporti tra soggetto affidatario quale gestore dell'impianto e gli altri soggetti che ne possono fruire mediante concessione in uso;
  - f. Il quadro delle responsabilità e delle garanzie connesse alle attività dei gestione degli impianti.
- 3. La convenzione è strutturata in modo tale da poter consentire controlli e verifiche sulla gestione degli impianti affidati in base a quanto previsto dal successivo art.17.

#### Art. 15

#### (Elementi particolari del rapporto convenzionale inerenti eventuali migliorie strutturali/investimenti realizzabili dal soggetto cui sia stata affidata la gestione di impianti sportivi comunali)

- 1. La convenzione tra Amministrazione e soggetto gestore può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, quali:
  - a. la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte dell'affidatario
  - b. la realizzazione di investimenti per opere ulteriori
  - c. la realizzazione di investimenti per l'acquisto di strumentazioni e impianti tecnologici connessi all'impianto.
- 2. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione e realizzati in conformità alla normativa vigente.

#### Art. 16

#### (Durata, rinnovo, proroga dell'affidamento in gestione degli impianti sportivi)

- 1. L'affidamento in gestione di impianti sportivi è commisurato, nella sua durata complessiva, alle prospettive di sviluppo delle attività praticate, all'ottimizzazione gestionale, alla valorizzazione ed al miglioramento strutturale degli impianti stessi.
- 2. L'Amministrazione determina la durata degli affidamenti in gestione degli impianti sportivi in via preferenziale su base pluriennale, tenendo conto dei piani di gestione.
- 3. La durata delle convenzioni relative agli affidamenti in gestione di impianti non può comunque superare il periodo massimo quattro anni.
- 4. La prospettiva pluriennale di durata superiore ai quattro anni, è configurabile quando l'Amministrazione intenda affidare al gestore attività consistenti, con proiezione su più annualità e comportante eventuali investimenti correlati.
- 5. La durata degli affidamenti in gestione può essere prorogata, sulla base di clausole espresse contenute nelle relative convenzioni, per un periodo massimo di un (1) anno per la razionalizzazione della gestione delle attività o per lo svolgimento delle procedure di individuazione e/o selezione di un nuovo affidatario:
- 6. E' vietato il rinnovo tacito.

#### Art. 17

#### (Verifiche e controlli relativi agli affidamenti in gestione)

- 1. L'Amministrazione realizza controlli e verifiche sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi.
- 2. La definizione delle metodologie e degli strumenti è precisata nelle convenzioni stipulate dall'Amminsitrazione con i soggetti gestori.
- 3. Le metodologie di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi si fondano in ogni caso sull'individuazione di elementi-chiave, misurati mediante indicatori e parametri quantitativi, qualitativi, di frequenza o temporali, riferibili:
  - a. alle interazioni organizzative esplicitate;
  - b. al quadro delle prestazioni complessive;
  - c. a livelli qualitativi definiti nella convenzione;
  - d. all'evoluzione dei profili economici dei servizi affidati.

- 4. Le convenzioni possono prevedere anche metodi di verifica della qualità percepita dagli utenti, nonché soluzioni sperimentali per la rilevazione dell'impatto effettivo delle prestazioni sul contesto socio-economico interessato.
- 5. L'Amministrazione può definire ulteriori indirizzi specifici per la definizione dei processi di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi.

## Art.18 (Bilancio sociale della gestione degli impianti sportivi)

- 1. La gestione degli impianti sportivi può essere oggetto di analisi da parte dell'Amministrazione, in collaborazione con il soggetto gestore, per la rilevazione dell'impatto della stessa sul contesto sociale ed economico di riferimento.
- 2. Le caratteristiche essenziali degli strumenti e delle metodologie di analisi di cui al precedente comma 1 sono indicate nelle convenzioni di gestione o nei contratti di servizio.
- 3. I risultati dell'analisi realizzata in base a quanto previsto dai precedenti commi sono composti ed elaborati dall'Amministrazione in un quadro organico, che permetta di prendere in esame il bilancio sociale della gestione degli impianti sportivi.
- 4. Il soggetto gestore deve fornire all'Amministrazione i dati e le informazioni utili alla realizzazione del bilancio sociale.

#### Art. 19 (Disposizioni transitorie e di rinvio)

- 1. Le convenzioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento sono prorogabili per un periodo massimo di un anno dalla loro scadenza per consentire l'ottimale applicazione delle nuove disposizioni e per garantire continuità operativa alla gestione degli impianti sportivi.
- 2. Per ogni altro aspetto inerente le attività sportive ed i profili di sicurezza strutturale degli impianti sportivi incidenti sulla gestione degli stessi è fatto rinvio alla normativa vigente in materia.
- 3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente "Regolamento per la gestione degli impianti sportivi" del Comune di Calderara di Reno approvato con Delibera Consiliare n. 35 del 30/05/2000.

## Art.20 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

#### Allegati al regolamento

#### Allegato A

#### Classificazione degli impianti sportivi (art.3, comma 2)

**a.** Impianti sportivi con rilevanza d'uso pubblico sociale riferibili al territorio comunale, dotati di complessità strutturale e gestionale, anche in relazione alle diversificate attività sportive che vi si possono praticare, destinati ad accogliere manifestazioni ed attività sportiva agonistica e non agonistica:

Centro Sportivo Pederzini

- b. Impianti di base di scarsa complessità strutturale e gestionale, con rilevanza d'uso pubblico sociale correlata principalmente al contesto territoriale in cui sono collocati campetti e piste polivalenti (campetti di basket, calcio, piste di pattinaggio, ecc..) di libera fruizione collocati in diversi punti del territorio comunale.
- c. Palestre e impianti sportivi scolastici, soggetti a particolari modalità di utilizzo Palestra di Via Grandi;

Palestra e pista di atletica della Scuola Media "Corticelli";

Palestrina San Vitale;

Palestra di Longara.